REGOLAMENTO (CEE) N. 638/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1974

che fissa il limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute alla conservazione del tabacco greggio all'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1697/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo al finanziamento delle spese d'intervento nel settore del tabacco greggio [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), primo capoverso,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1697/71 prevede che il valore delle perdite di quantità che supera il limite di tolleranza da fissare sia a carico degli organismi d'intervento ; che le perdite si riferiscono non solo ai quantitativi conferiti all'ammasso durante l'anno ma anche a quelli che si trovano giacenti il primo giorno dell'anno suddetto ;

considerando che, poichè il magazzinaggio del tabacco concerne il prodotto in colli, la tolleranza da fissare deve essere stabilita tenendo conto delle caratteristiche di tale prodotto, in particolare per quanto riguarda la sua conservazione ;

considerando che durante il magazzinaggio possono verificarsi leggere modifiche del tasso d'umidità connesse con la natura del prodotto e con le condizioni normali di deposito ; che possono inoltre verificarsi delle perdite di sostanza durante le necessarie manipolazioni ;

considerando che queste perdite variano sensibilmente secondo le varietà e la durata del magazzinaggio ; che esse sono più forti durante il primo anno mentre si stabilizzano in seguito ; che occorre perciò adattare il limite di tolleranza alle predette condizioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i conti da stabilire al 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta al 31 dicembre 1971, il limite di tolleranza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), primo comma, del regolamento (CEE) n. 1697/71 è fissato in allegato per un numero invariato di imballaggi. Tale limite si applica alle quantità effettivamente acquistate durante l'anno, alle quantità teoriche risultanti dall'inventario permanente e dopo esaurimento delle scorte effettive del prodotto in causa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag.8.

ALLEGATO

Limiti di tolleranza in percentuale del peso netto

Varietà	durante l'anno d'acquisto	durante gli anni successivi
Dark air cured (1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14) Fire cured (12) Tabacchi speciali (18, 19)	1,5 %	0,7 %
Light air cured (2, 6, 11a, 11b) Flue cured (3, 10) Sun cured (15, 16, 17)	1,0 %	0,6 %